

Riaperto il verbale alle ore 19, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, alla presenza degli avvocati, con il cui deposito in data 22/05/2014 n. 228/2014 importo 235,00 RG 1004 / 2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica

SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattu ale non ricomprese nelle altre mat

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG 1004 /2011 promosso da [redacted], [redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, VIA DELLA SAPIENZA 72 53100 SIENA, che lo/la rappresenta e difende,

Parte attrice

CONTRO

[redacted], [redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [redacted] (S. [redacted]) [redacted] 13 SIENA che lo/la rappresenta e difende, con avv.; [redacted] 53100 SIENA

Parte convenuta

E CONTRO

[redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [redacted], VIA [redacted] [redacted], che lo/la rappresenta e difende, con avv. [redacted] (L. [redacted]) [redacted] 53100 SIENA;

Parte convenuta

CONTRO

[redacted], [redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [redacted], [redacted] 5 [redacted] [redacted], che lo/la rappresenta e difende,

Terzo chiamato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice: "Voglia l'Ecc. mo Tribunale di Siena adito, "reiectis contrariis", accertato e



ritenuto l'illecito comportamento tenuto dal minore Mirco Bernardoni per aver volontariamente causato al Carlos Andrea le gravi lesioni come meglio descritte in narrativa sferrando a quest'ultimo una gomitata durante un'azione di gioco o comunque per aver causato le suddette lesioni ponendo in essere una condotta estremamente violenta ed irruente tale da non trovare giustificazione né nel contesto dello svolgimento della competizione (gara dilettantistica) né con riferimento alle persone che vi prendevano parte (ragazzi minori di 14 anni) né tantomeno alla gravità delle lesioni provocate e per l'effetto condannare i sig.ri [redacted] e M. [redacted] genitori esercenti la potestà genitoriale del minore [redacted] [redacted] ovvero chi di dovere, a pagare in favore degli attori, nella loro qualità, la somma di €28.100,00= o quella maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria per tutti i danni subiti dal di loro figlio [redacted] [redacted] per i fatti tutti di cui alla narrativa oltre ad una ulteriore somma di euro 5.000,00= a titolo di danno morale o non patrimoniale ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, come da allegata nota spese giudiziale, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario."

Parte convenuta: Voglia il Tribunale Monocratico di Siena respingere per i motivi di cui alla parte narrativa sub punti

- B) (IN VIA PRELIMINARE, DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA dei Sigg.ri [redacted] in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale conseguente al sinistro subito dal figlio degli attori);
- C) (SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, in ipotesi subordinata alle eccezioni sub. B) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA dei medesimi quali genitori esercenti la patria potestà sul loro figlio minore [redacted]);
- D) (NEL MERITO, ASSENZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI ODIERNI CONVENUTI IN RELAZIONE A QUANTO DELINEATO NEL REFERTO DI GARA);
- E) (ASSENZA DI RESPONSABILITA' SULLA BASE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITA' IN TEMA DI RISCHIO CONSENTITO);
- F) (INCONGRUENZA E CONTRADDITTORIETA' NEL QUANTUM RICHIESTO A TITOLO DI DANNO PATRIMONIALE)

della comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata di terzo in causa, la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza dichiarare che nulla è dovuto da parte dei Sigg.ri [redacted] e M. [redacted], quali genitori esercenti la patria potestà sul minore [redacted], in favore dei Sigg.ri [redacted] e [redacted], quali genitori esercenti la patria potestà sul minore [redacted] in conseguenza del sinistro occorso a quest'ultimo in data 13/12/2009, durante la partita di calcio svoltasi a [redacted] (SI) tra le squadre della [redacted]

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la [redacted] [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenni i Sigg.ri [redacted] quali genitori esercenti la patria potestà sul minore [redacted] rispetto al danno accertato e di conseguenza liquidato in favore dei Sigg.ri [redacted] e [redacted], quali genitori esercenti la patria potestà sul minore [redacted], in ragione del sinistro occorso a



quest'ultimo in data 13/12/2009, durante la partita di calcio svoltasi a [redacted] (SI) tra le squadre della A.S.D. Chiantigiana e del S. [redacted] [redacted] importo 235,00

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Terzo chiamato: Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande formulate dagli attori e dai convenuti perché infondate in fatto e/o in diritto e/o comunque non provate per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. L'attore, già rappresentato dai suoi genitori, assume di essere stato danneggiato da un contrasto nel corso di una partita di calcio, nell'odierno giudizio chiede la condanna dei convenuti genitori del calciatore della squadra avversaria che gli procurò le asserite lesioni personali. Trattasi della partita di calcio asseritamente "dilettantistico - scolastica" tenutasi in data 13 dicembre 2009, presso il campo sportivo di [redacted] tra le formazioni del S. [redacted] Sport e la [redacted]. Assume che le lesioni siano consistite nel danneggiamento degli incisivi centrale e laterale inferiori di sinistra (elementi 31 e 32) e nell'esposizione pulpale dell'elemento 32, nonché la mancata rispondenza ai test di vitalità dell'incisivo laterale superiore di sinistra (elemento 22). Allega che il danneggiante abbia sferrato una gomitata in un contrasto di gioco con intento di creargli nocumento.

Parti convenute, tempestivamente costitutesi in giudizio, contestano che la lesione patita dal danneggiato sia il frutto di un'azione che concreti illecito sportivo ed evidenziano che dal referto di gara redatto dall'arbitro emerge semplicemente che " al minuto 23 del 2° tempo il calciatore num. 15 [redacted] [redacted] si è procurato la rottura di due denti incisivi durante un'azione di giuoco in un contrasto con un avversario". Parti convenute evidenzia come dal referto non emerga il nominativo del giocatore con il quale è avvenuto il contrasto, né sia stata applicata alcuna sanzione (ammonizione e/o espulsione), e pertanto sostengono che appaia desumibile dal suddetto referto la valutazione di conformità della sua condotta alle regole sportive del gioco. In ogni caso, sostengono che operi la scriminante sportiva perché non si configurerebbe alcun superamento del rischio consentito, trattandosi di una partita a contenuto competitivo poiché disputata in senso al campionato giovanile provinciale organizzato dalla FIGC per la categoria giovanissimi.

Inoltre ciascuna parte convenuta eccepisce la carenza di legittimazione attiva dei genitori già attori, per inconfigurabilità di un danno patrimoniale a carico del minore, la carenza di legittimazione passiva, per impossibilità di identificare con certezza l'asserito danneggiatore. Contesta il quantum del danno allegato per l'attore.

I genitori convenuti hanno infine proposto chiamata c.d. del terzo vero legittimato, sostenendo che nel momento in cui la partita veniva disputata il minore si trovasse non nella loro sfera di controllo, bensì "assoggettato al controllo di soggetti estranei alla sua tutela".

Parte terza chiamata, richiamato il principio di autonomia dell'ordinamento civile dall'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo uno, 2° comma decreto legge 220 del



2003, ha contestato l'operatività della responsabilità oggettiva dell'associazione sportiva per i fatti del proprio tesserato, comunque destinata ad operare non nei confronti di terzi tesserati, bensì soltanto nei confronti della FIGC. Nel merito, ha svolto difese sostanzialmente adesive a quelle dei convenuti.

L'eccezione di nullità della citazione è stata rigettata in prima udienza.

La causa è stata istruita con l'assunzione di interrogatorio libero, testimonianze e con una c.t.u.

II. Non merita pregio l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, poiché anche un minorenni, ai sensi dell'articolo 1 codice civile, è titolare di posizioni giuridiche soggettive attive, complessivamente definibili come patrimonio. La diminuzione futura del patrimonio per la necessità di interventi dentistici rientra a pieno titolo nella nozione di danno, per un minorenni così come per un maggiorenne.

Sempre in via pregiudiziale di rito, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva attiene invero al merito, poiché essa investe la prova della titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Si rimette quindi ogni considerazione alla valutazione della prova del fatto dannoso.

III. In via preliminare di merito, occorre rilevare che la chiamata del terzo associazione sportiva non è supportata da alcun titolo di responsabilità suscettibile di operare, secondo la stessa allegazione delle parti, nel caso di specie.

Per quanto attiene alla responsabilità oggettiva cui paiono far riferimento le argomentazioni delle parti convenute secondo cui, nel momento in cui il calciatore si trova nello svolgimento delle competizioni agonistiche, la società sportiva risponderebbe del suo operato, si deve condividere con la parte terzo chiamata che i principi dell'ordinamento sportivo non sono destinati a operare in questo contesto, in assenza di alcun puntuale richiamo nell'ordinamento civile all'ordinamento sportivo che possa rilevare nei rapporti tra soggetti equiordinati, quali appunto due calciatori di squadre avversarie. La responsabilità oggettiva della società sportiva è quindi destinata a non operare nella specie ai sensi dell'articolo uno, 2° comma decreto legge 220/ 2003.

Per quanto attiene invece al titolo di responsabilità previsto e disciplinato dall'articolo 2047 c.c., nella specie non ne risulta allegato né provato il presupposto fondamentale infettibile per il suo operare. Infatti, né la parte attrice, né i convenuti hanno mai allegato che il calciatore asserito danneggiante si trovasse, nel momento del compimento dell'azione dedotta in giudizio, in stato di incapacità naturale. In punto di diritto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la minore età non sia di per sé sola sufficiente a escludere la capacità di intendere e di volere, poiché a tale giudizio, riservato al giudice del merito, occorre pervenire in esito a una valutazione delle modalità del fatto e dell'età del minore nonché, solo ove di occorrenza, a un'indagine tecnica di tipo psicologico (Cass. 19.11.2010, n. 23464, conforme Cass. 19.11.1990, n. 11163).

Per quanto attiene poi all'articolo 2048 c.c., che risulta applicabile non solo nei casi di competizioni in ambito scolastico (Cass. 29.09.2009, n. 20743, Cass. 14.10.2003, n. 15321), ma anche laddove la figura codicistica del "precettore" debba essere identificata nell'istruttore sportivo, l'onere della prova su quest'ultimo incombente ha ad oggetto l'aver adottato tutte le misure organizzative idonee a evitare il danno (Cass. 06.03.1998, n. 2486). Nella specie, il carattere occasionale e puntuale del fatto



allegato e dedotto come dannoso palesano l'impossibilità, in concreto, in capo all'associazione sportiva di adottare specifiche misure organizzative che potessero prevenire il comportamento del proprio tesserato.

Il carattere dilettantistico del campionato nell'ambito del quale si svolgevano le prestazioni del calciatore asserito danneggiante preclude infine di ritenere operativa responsabilità ex articolo 2049 c.c., che presuppone un rapporto di committenza, riconducibile quindi al contesto della pratica sportiva professionale (Cass. 13.07.2011, n. 15394, Cass. 08.01.2003, n. 85) o in alternativa alle attività sportive che si situano in un contesto rientrante nella sfera di controllo del soggetto legato da rapporto di lavoro o istituzionale a colui che svolga l'attività sportiva assunta come dannosa (Cass. 17.07.2012, n. 12235, inerente a un danno alla salute causato da uno scontro di gioco tra commilitoni).

Risulta quindi con evidenza, senza necessità di esame del fatto, che la parte terza chiamata deve essere assolta da ogni avversaria pretesa.

IV. Per quanto attiene al rapporto processuale tra la parte attrice e le parti convenute, genitori dell'asserito danneggiante minorenni, il danno che è emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio è stato incontestatamente cagionato dallo scontro verificatosi tra i due giocatori nel contesto della partita di cui sopra, mentre vi è contestazione in ordine all'elemento soggettivo e all'ingiustizia del danno.

Nell'ambito dell'istruttoria orale, nessuna dichiarazione confessoria può essere rinvenuta nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale.

Nell'ambito delle dichiarazioni dei testimoni in massima parte neutre, il teste [REDACTED] ha riferito di avere osservato l'azione dedotta in giudizio da una distanza di circa 50- 60 metri e di non avere visto "il colpo", ma ha riferito che vi fu un contrasto tra le braccia del figlio asserito danneggiante e il volto dell'attore, mentre entrambi correvano per raggiungere il pallone "lungo", affiancati l'uno all'altro. Quanto alla qualificazione del gesto del calciatore asserito danneggiante, il testimone ha prima riferito di una "gomitata", successivamente di un allargamento delle braccia finalizzato a proteggere il pallone.

Il teste [REDACTED], a fronte della sua impossibilità di descrivere con precisione i movimenti dei giocatori, perché aveva osservato l'azione di gioco alle spalle di entrambi questi ultimi, ha riferito con certezza che il gioco non si interruppe a causa di una segnalazione di fallo, bensì perché il pallone, dopo il fatto per cui è causa, uscì dal campo.

Anche il testimone [REDACTED] ha descritto un'azione di gioco seguita a un lancio lungo, a seguito del quale la palla "andò fuori".

Il testimone [REDACTED] ha descritto l'inizio dell'azione di gioco nei termini che seguono: "la partenza dei due fu da due posizioni diverse, le due traiettorie confluivano verso il pallone".

Soltanto i testimoni [REDACTED], cugino del figlio dei convenuti, e [REDACTED] hanno descritto l'azione del calciatore asserito danneggiante come una "copertura del pallone" da parte del giocatore più prossimo al medesimo in un'azione difensiva rispetto all'attore, attaccante intento a impossessarsene.

Nessuno dei testimoni ha descritto l'urto dei calciatori come meramente fortuito e imprevedibile, poiché sia l'azione di copertura del pallone, sia l'allargamento delle



braccia finalizzato a interferire con la corsa dell'avversario costituiscono condotte volontarie e coscienti, sicché l'elemento soggettivo che illumina gli elementi del nesso causale e del danno non può essere identificato in un contegno meno intenso della colpa cosciente, sufficiente ex art. 2043 c.c.

Dalle risultanze istruttorie che precedono si evince altresì chiaramente che, al momento dell'urto tra il corpo dell'uno e dell'altro giocatore, il pallone si trovava lontano da ciascuno di essi, che verso il pallone si dirigevano ma che non si trovavano, rispetto a esso, a una distanza sufficientemente prossima da far pensare che l'allargamento di una o entrambe le braccia rientrasse nel gesto tecnico valutabile come protezione del pallone.

Tale dato fattuale risulta dirimente ai fini della qualificazione del danno in concreto accertato come ingiusto.

Infatti, la condotta del calciatore danneggiante non può essere ricondotta alla corretta applicazione di alcuno degli schemi di gioco che rientrano tra gli insegnamenti correntemente impartiti nelle scuole di calcio, rientrante nel notorio. Al contrario, la distanza del pallone al momento dell'urto tra i due giocatori che avevano iniziato a contendersi la palla correndo in direzione di essa induce a ritenere che il movimento delle braccia del danneggiante costituisse, da parte del medesimo, un modo per rallentare la corsa dell'odierno attore alla caccia del pallone piuttosto che un modo per impadronirsi egli stesso di detto pallone, tanto lontano da entrambi che, anziché finire nel possesso del danneggiante dopo la sua azione lesiva, esso finì in fondocampo.

Una simile dinamica, non rientrante nella tecnica calcistica, non connessa a un effettivo contatto con il pallone (come invece fu nel caso all'esame di App. Milano 23.05.2007) né a un tentativo concreto e attuale di colpire il pallone (come invece fu nel caso all'esame di Trib. Napoli 28.09.2006), quindi non improntata a lealtà e correttezza, concreta una fattispecie di violenza incompatibile con le caratteristiche del gioco (criterio enunciato da Cass. 17.07.2012, n. 12235) sicché non può essere fatta rientrare nella soglia di alea fisiologica del gioco del calcio, che secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata non costituisce attività pericolosa, "trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico" (Cass. 19.01.2007, n. 1197). La violenza del colpo si desume anche dalla entità delle lesioni, pertanto non si rientra nella fattispecie in cui la gravità degli effetti ne implica l'prevedibilità (App. Genova 09.11.2004, Trib. Piacenza, 01.06.2010).

Infatti, seppure lo svolgimento di tale attività sia interesse di pregnante rilevanza per l'ordinamento in quanto volto alla socializzazione dei partecipanti ed allo sviluppo della loro personalità, anche ex art. 3 Cost., lo stesso non può ritenersi prevalente rispetto all'interesse ed al diritto di ogni atleta di mantenere inalterata la propria incolumità psico-fisica, poiché la mera partecipazione a una competizione sportiva calcistica non può essere sic et simpliciter interpretata come atto di disposizione della propria integrità né psichica né fisica. Pertanto, durante lo svolgimento di una competizione gli atleti devono prestare particolare attenzione rispetto alle condotte da loro tenute, anche in considerazione del livello dilettantistico della partita in corso di svolgimento, nella quale la concitazione per il raggiungimento del risultato non può essere assimilato a quella che si ha durante una partita tra professionisti.

Nessuna incidenza, infine, sul parametro della prevedibilità può avere l'età del



minorenne, non comprovatamente incapace di intendere né di volere, poiché l'obbligo giuridico dei genitori di educare il figlio, sotteso all'art. 2048 c.c., ricomprende anche l'istruzione e la formazione circa la previsione delle conseguenze che un urto di gioco possa cagionare, tanto più laddove il figlio pratichi l'attività sportiva in una squadra come tesserato. Ne discende la responsabilità dei genitori convenuti.

V. Ai fini del danno non patrimoniale, la c.t.u. ha quantificato nell'1% l'invalidità permanente, in 5 giorni l'invalidità parziale al 25%, esclusa l'inabilità totale seppur temporanea. Alla data dell'infortunio, la persona danneggiata aveva compiuto 14 anni di età.

Tale valutazione peritale, di per se stessa non dotata di efficacia vincolante, risulta congruamente e logicamente motivata (secondo il criterio enunciato da Cass. 3 marzo 2011, n. 5148), né emergono elementi che inducano a ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato e che non sono stati superati da contrarie deduzioni di parte.

Il danno non patrimoniale deve essere liquidato secondo equità quindi con uniformità sul territorio nazionale, dovendosi in linea di principio secondo la più recente giurisprudenza di legittimità assumere a parametro di riferimento le tabelle milanesi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011).

Il computo standard secondo le dette tabelle con i dati sopra indicati dà per risultato una stima in valuta corrente del danno da invalidità permanente pari ad €1358 e del danno da inabilità e invalidità temporanea compresa in una forcella tra €120 ed €180 (da €96 a €144 *pro die* di inabilità assoluta). Nessun elemento emerge per discostarsi dal valore medio di tale forcella (€150) né per fare luogo ad alcuna personalizzazione della liquidazione del danno.

Infatti, il caso concreto all'odierno esame di questo giudice non presenta, in punto di fatto, elementi tali da far emergere profili di inadeguatezza della quantificazione standardizzata di cui sopra: non emergono specifiche circostanze dalle quali possa evincersi l'insufficienza della liquidazione onnicomprensiva forfetizzata, per peculiari aspetti anatomo funzionali della vicenda traumatica o per la sua particolare penosità soggettiva; né i trattamenti sanitari conseguenti alla riconosciuta invalidità permanente parziale richiedono alla persona danneggiata di mutare le proprie abitudini di vita quotidiana o i propri assetti relazionali. Ne discende che l'applicazione dell'aumento discrezionale per la cosiddetta personalizzazione della liquidazione del danno avrebbe per effetto proprio le illegittime duplicazioni stigmatizzate dalla recente giurisprudenza di legittimità.

Il danno non patrimoniale da invalidità permanente ammonta quindi a €1358, quello da invalidità temporanea a € 150, per un subtotale di €1508 in valuta corrente.

Devalutati alla data dell'evento dannoso (l'infortunio per l'inabilità o invalidità temporanea, il cessare di quest'ultima per l'invalidità permanente, cfr. Cass. 20.12.2011, n. 27584, Cass. 5680/1996) danno un quoziente estimativo pari ad € 1388,58.

Il danno patrimoniale ammonta, secondo la condivisibile valutazione peritale, a €5.300 tenuto conto delle spese effettivamente sostenute e di quelle stimate come sostenende.

L'importo di €7833,36 costituisce taxatio del risarcimento ancora dovuto in applicazione dei criteri adottati dalla giurisprudenza di legittimità per il computo della rivalutazione e degli interessi sulle somme annualmente rivalutate (Cass. Sez.



3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010 Rv. 611788, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010 Rv. 611788 per l'annullamento delle scadenze della rivalutazione monetaria e per l'affermazione del criterio alternativo della rivalutazione secondo un indice medio):

Sulle somme liquidate nella sentenza definitiva maturano di diritto gli interessi legali, trattandosi di debito di valuta. La domanda principale dell'attore include esplicitamente la condanna agli interessi, pertanto deve farvisi luogo anche pro futuro.

VI. Le spese e gli oneri di c.t.u. già liquidati con decreto ex art. 168 d.P.R. 115/2002 seguono la soccombenza.

Poiché è entrato in vigore il decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 recante i nuovi parametri per la liquidazione delle spese processuali, si pone questione di diritto intertemporale circa la sua applicabilità al compenso per le prestazioni svolte in questo grado di giudizio. La "disposizione temporale" di cui all'articolo 28 del decreto ora vigente ricalca l'identico tenore letterale di quella di cui all'articolo 41 decreto Ministero della Giustizia 140 del 2012. Oltre alla continuità sul piano sistematico, ricorrono quindi ragioni letterali e logiche per ribadire, come nel passaggio intertemporale tra la disciplina di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, numero 127 e il predetto decreto 140 del 2012, che il compenso della Difesa deve essere liquidato secondo i parametri vigenti nel giorno della liquidazione giudiziale, d'immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell'ambito del medesimo grado di giudizio (Cass. 26 settembre - 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. 12.10.2012 n. 17406 e Cass. 28.09.2012, n. 16581, quest'ultima con generale riferimento al diritto intertemporale nell'ipotesi di successione di tariffe professionali).

Deve quindi tra l'altro riconoscersi il rimborso forfettario delle spese generali, in presenza di espressa previsione normativa (art. 13, decimo comma legge 247/2012) ora seguita dal decreto ministeriale attuativo, che al proprio articolo 2 quantifica nel 15 per cento dei compensi tale rimborso.

La tabella di riferimento è la n. 2 riferita a "giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale".

Il valore di lite deve essere individuato sulla base del criterio del *decisum* anziché del *deductum* o *disputatum*, trattandosi di causa per liquidazione di danni (art. 5, primo e secondo comma DM 55/2014, che in ampia parte recepisce l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, Cass. 11.09.2007, n. 19014 e n. 19013, fatto proprio da Cass. 05.01.2011, n. 226, nello stesso ordine di idee Cass. 19.02.2010, n. 3996). Il fatto che la condanna venga emessa per un importo minore di quello richiesto trova così il suo giusto riflesso nella disciplina delle spese di giudizio, poiché non si può invece ravvisare soccombenza reciproca in un rapporto processuale in cui si fa luogo ad un'unica statuizione di condanna, il cui importo minore di quello richiesto non è l'effetto dell'accoglimento di domande o eccezioni riconvenzionali (e.g. compensazione con un controcredito), bensì soltanto di una minore liquidazione del dovuto, che è frutto di una diversa valutazione giuridica dei fatti costitutivi allegati e almeno parzialmente provati dalla parte vittoriosa. In difetto di integrale soddisfazione del creditore antecedentemente alla decisione della causa, tutte le attività processuali svolte devono ritenersi non superflue, in quanto necessarie al conseguimento dello scopo istituzionale del processo, volto ad affermare "tutto proprio tutto" il contenuto del diritto sostanziale fatto fondatamente valere. Né dal canto suo la parte soccombente aveva formulato in sede processuale offerte



conciliative che, alla luce del *decisum*, si rivelino ora *a posteriori* dotate di carattere soddisfacente.

Registrato il: 04/08/2014 n.1228/2014 importo 235,00

Lo scaglione cui occorre fare riferimento è quindi quello compreso tra €5200 ed €26000. Nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di quattro parti, si è fatto luogo a corposa istruttoria.

La liquidazione media è quindi pari a €4835 per ciascuna Difesa vittoriosa, ma alla luce dei criteri dettati dall'art. 4, primo, settimo e ottavo comma DM 55/2014, si ravvisano ragioni per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione nella misura del 40%, anche per la spiccata levatura anche giuridica delle difese di entrambe le parti vittoriose.

Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €6769.

La parte attrice ha sostenuto spese esenti pari a € 440, risultanti dai contrassegni rinvenibili sulla nota di iscrizione a ruolo, nel fascicolo di parte e a tergo dei provvedimenti in corso di causa.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,
visti gli artt. 281 sexies, 279 e 91 ss. Cpc

PQM

condanna parti convenute [redacted] e [redacted], in solido tra loro a pagare a favore di parte attrice [redacted] €7833,36 oltre interessi legali da oggi al saldo

rigetta ogni altra domanda

condanna parti convenute [redacted] e [redacted], in solido tra loro a rifondere le spese processuali di

- parte attrice [redacted], che liquida in euro 6769,00 per compenso oltre €846,12 per rimborso a forfait, euro 440,00 per spese, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge, che **distrae** a favore dell'avv. NICOLA GIULIANI
- parte terza chiamata [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro 6769,00 per compenso oltre €846,12 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parti convenute [redacted] e [redacted], in solido tra loro

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 22/05/2014 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 19.39

Il giudice
Stefano Caramellino

